CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2011

In data 23/07/2012 presso la Residenza Municipale del Comune di Grignasco ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte pubblica:

Segretario Comunale

Responsabile Area Finanziaria

- la delegazione sindacale:

Organizzazione Sindacale Territoriale CSA

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL

Organizzazione Sindacale Territoriale UIL

R.S.U.:

Bisetti Nadia, Chiappini Laura, Pedriali Stefano, Gacciami Anna

Le delegazioni trattanti, preso atto:

- della stipulazione del CCNL in data 22-01-2004 del "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003:
- della stipulazione in data 09-05-2006 del "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005;
- della sottoscrizione in data 11-04-2008 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali -Quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007;
- della sottoscrizione in data 31.07.2009 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali biennio economico 2008-2009;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 20.06.2011 è stato approvato il Bilancio di previsione 2011.
- con determina n° 251 del 15/12/2011 si procedeva alla formale costituzione del "fondo salario accessorio risorse stabili" per il corrente esercizio finanziario, fortemente condizionata dai vincoli restrittivi di finanza pubblica;
- con deliberazione n. 16 in data 14/03/2012 si procedeva alla formale costituzione del "fondo salario accessorio risorse variabili":
- con determina n° 48 del 29/03/2012 si procedeva alla formale costituzione del "fondo salario accessorio consistenza complessiva";
- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spese del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato di recente dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spese di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato decreto che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle

L REUMAN

Who

det det

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; Il presente contratto ha validità per l'anno 2011 dando atto che la cessazione di efficacia delle clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 150/2009 si applicherà per gli enti locali a far data dal 31 dicembre 2011, in applicazione dell'art. 65 del medesimo decreto.

Visto il CCDI stipulato in data 18.05.2011 valido per l'anno 2010 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 18.05.2011;

Visto l'art. 15 comma 2 del CCNL del 31.03.1999 è previsto che "in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza".

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 04/04/2012 è stata approvata la relazione della giunta al conto consuntivo 2011, accertando un Disavanzo di amministrazione di euro 131.486,02.

Che in considerazione delle criticità di bilancio in cui versa l'Ente, non è possibile dare corso per l'anno 2011 all'applicazione di tali risorse.

Vista la Preintesa al Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per l'anno 2011, sottoscritta in data 09/05/2012.

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 31/05/2012, acquisito agli atti d'ufficio.

Preso atto della deliberazione di G.C. n. 45 del 06/06/2012 ad Oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Anno 2011"

In sede di rinnovo contrattuale le parti si impegnano entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo a riconvocarsi per gli adeguamenti del caso.

Il presente contratto, comprensivo degli allegati, debitamente sottoscritti dalle delegazioni trattanti sopra evidenziate, diviene esecutivo dal giorno della sua sottoscrizione.

20 cm

A M

INDICE

Art. 1 – Disciplina del lavoro straordinario

Art. 2 - Costituzione del Fondo CCDI anno 2011

Art. 3 – Modalità di utilizzo del fondo anno 2011

Allegato A – Individuazione delle risorse decentrate

Art. 1 Disciplina del lavoro straordinario

 Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con un fondo appositamente costituito pari ad euro €. 7.642,25.= oltre oneri di legge.

Eventuali risparmi di spesa andranno ad integrare il fondo di produttività dell'anno successivo. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dai Responsabili incaricati di P.O e dal segretario Comunale, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

- 2. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, anche attraverso l'istituto della "banca delle ore".
- 3. Si dà atto che l'istituto è regolato dall'art. 38/bis CCNL 14.09.2000, il quale recita: "Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro il trimestre successivo a quello di maturazione.

Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali o familiari.

L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio".

Art.2 Costituzione fondo CCDI anno 2011

Visto l'art. 40 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, c. 557, come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica;

Fram the

Visto l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio:

Richiamata la determina n. 251 del 15/12/2011, la deliberazione n. 16 del 14/03/2012 e la determina n. 48 del 29/03/2012, con le quali sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative per l'anno 2011 in € 66.781,58=di cui € 66.781,58= per la quota A relativa alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ed € 0,00= per la quota B relativa alle risorse variabili annualmente (allegato A);

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, si procederà ove ne ricorrano i presupposti alla riduzione in modo automatico e proporzionale del Fondo stesso in caso di diminuzione del personale in servizio.

Dato atto che in relazione al deficit di gestione in cui versa l'Ente non si dà applicazione anche per l'anno 2011 all'incremento delle risorse decentrate previste dell'1,2% del monte salari di cui all' articolo 15, comma 2 CCNL 1° aprile 1999.

Dato atto che il fondo per l'anno 2011 risulta determinato nell'allegato sub a)

Art. 3 Modalità di utilizzo delle risorse decentrate

La Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività dell'anno 2011 è riportata nell'allegato sub a) e verrà liquidata secondo i criteri di cui in calce:

3.1. Risorse destinate al pagamento della indennità di maneggio valori, turno, rischio, disagio

L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è assegnata al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa e risponda di tale maneggio.

I compensi per le indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e festivo notturno sono utilizzati per retribuire le seguenti posizioni:

L'indennità di rischio in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- b) è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
- c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

Ai sensi dell'art. 31 CCNL successivo del 14.9.2000, al personale educativo dell'Asilo Nido compete una indennità mensile lorda di € 61,97 (L. 120.000) per 10 mensilità incrementata ai sensi dell'art. 6 CCNL del 5.10.2001 per un importo annuo di € 340,86 (L. 660.000);

A Second

Je an D

no

Ritenuto inoltre di riconoscere al personale dell'Asilo Nido che svolge una prestazione superiore alle 42 ore settimanali per ulteriori attività di istituto oltre a quelle previste dall'art. 31 del CCNL del 14.09.2000, un incentivo economico di euro 720,00 e liquidato in base ai giorni di effettiva presenza ed al raggiungimento degli obiettivi del personale assegnato al servizio.

3.2. Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

- 1. In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite specifiche indennità al personale appartenente alle categorie C e D (con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni), in particolare per le figure nominate ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90 e incaricate di responsabilità per i compiti derivanti dall'art. 6 della medesima Legge.
- 2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
- 3. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale.

3.3 Risorse destinate alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa

- Per la corresponsione al personale incaricato di posizione organizzativa delle retribuzioni di posizione e di risultato sono previste le seguenti risorse: € 20.972,18.
 L'indennità di risultato verrà erogata ad avvenuta verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del nucleo di valutazione.
- 2. Le retribuzioni di posizione e risultato nei limiti di spesa convenuti nel presente articolo sono applicati in esecuzione alla concertazione per la valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999.
- 3. L'attribuzione dell'indennità è collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale. La corresponsione dell'indennità avviene secondo la disciplina contenuta nei vigenti CCNL. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
- 4. Le risorse vengono finanziate in parte dall'Ente per € 14.335,32 ed in parte con quota di risparmi di spesa a valere sul fondo per € 6.636,86.

3.4 Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

1. le parti danno atto che:

a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3,

Freed

W & I

a X

12/

- con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
- b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL dell'11.4.2008;
- c) con l'art. 34, comma 5 del 22.1.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico:
- d) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza;
- 2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
 - a) per le selezioni accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale secondo le modalità contenute nell'allegato B;
 - b) ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di ventiquattro mesi nella posizione economica. Il criterio dei ventiquattro mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita, anche parzialmente. in altro ente del comparto, di cui almeno 1 anno conseguito presso il Comune di Grignasco.
 - la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nella scheda per la progressione orizzontale di cui all'allegato B, nell'ambito comunque delle risorse disponibili definite nel presente contratto.
 - d) l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima pari a punti 350;
 - e) a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;
 - l'allegato B rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all'art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l'applicazione del presente articolo.
- 3. Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, al fondo di cui all'allegato A dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
- 4. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del precedente punto 2 del presente articolo sono destinate le risorse di € 15.354,90 per progressioni già attribuite nei precedenti esercizi finanziari, ricalcolate in relazione alla effettiva spesa sostenuta come da contratti collettivi nazionali, non prevedendo nuove risorse per il 2011.

3.5 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Le parti concordano nel ritenere che il sistema di incentivazione deve essere finalizzato: a) promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente (risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa);

b) promuovere dei progetti obiettivi entro i limiti delle risorse di cui all'art 15, comma 2

del CCNL del 31.03.1999;

M

- c) coinvolgere tutto il personale dipendente fatta eccezione del personale incaricato di P.O.
- 2. Le risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli.
- 3. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell'1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
- 4. L'incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi devono realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura, al merito, all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale e al livello professionale del dipendente (categoria di appartenenza), in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione. E' esclusa l'attribuzione generalizzata di compensi sulla base di automatismi comunque denominati ivi inclusa la presenza in servizio.
- 5. L'importo destinato al finanziamento della produttività ed al miglioramento dei servizi è costituito da quanto rimane dallo scorporo degli importi eventualmente destinati al finanziamento degli altri istituti ed alla progressione orizzontale.

 La somma massima erogabile per dipendente, non potrà superare la quota della base costitutiva del fondo pari ad una mensilità della retribuzione lorda.
- 6. La liquidazione effettiva del compenso dovrà avvenire entro e non oltre il mese di Giugno dell'anno successivo alla prestazione.
- 7. Prima di procedere all'effettiva erogazione delle risorse in argomento, a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno.
- 8. I risparmi derivanti dall'applicazione dei precedenti punti andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.
- 9. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
- 10. Ai fini della liquidazione della produttività verrà utilizzata la scheda di valutazione di cui all'allegato B).

Art.4 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e delle norme di legge in materia.
- 2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma 1.

FRCON Ley

My &

Individuazione delle risorse decentrate e modalità di utilizzo Ammontare del fondo 2011

1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità art. 31 comma 2 ccnl 22.01.04.

Importo complessivo quota A anno 2007	Euro	61.792,95
Incrementi dotazione organica (1) (dichiarazione congiunta n. 18 CCNL 22.1.2004)	Euro	. 00,00
Risorse destinate pagamento EX LED. (2) (art. 15, C.1 lett. g) C.C.N.L. 1/4/1999 già ricomprese nella quota a)	Euro	(5.227,92)
Incremento risorse decentrate – 0,5 % monte salari anno 2003 – Inf. 39 % rapporto spesa personale ed entrate correnti. (art. 4 c. 1 CCNL 09.05.06)	Euro	2.655,95
Incremento risorse decentrate – 0,6 % monte salari anno 2005 – Inf. 39 % rapporto spesa personale ed entrate correnti. (3) (art. 8 c. 2 ccnl 28.02.08)	Euro	3.407,07
SUB TOTALE QUOTA A)	Euro	67.855,97
Riduzione fondo quota rateo ex art. 9, comma 2 bis, legge n. 122/2010	Euro	1.074,39
n. 1 cessazione per mobilità esterna dal 17/07/2011 (5,5 mesi) n. 1 cessazione per mobilità esterna dal 31/08/2011 (4 mesi)		
TOTALE	Euro	66.781,58

- (1) Non sussistono le condizioni non avendo l'Ente provveduto all'incremento della dotazione organica del personale dipendente ferma a n. 32 unità (G.C. n. 202 in data 22.12.2004).
- (2) Importo evidenziato ai fini di una maggiore chiarezza, ma già inserito nell'importo complessivo quota A anno 2007 (comprensivo incremento anno 2004/2005).
- (3) Da finanziare con mezzi di bilancio.

s cold

Min

Ju

QUOTA B)

Risorse variabili annualmente art. 31 comma 3

- Art. 15 comma 1 lett. D ccnl 1.4.99 Risparmi art. 43 L.449/97 e ccnl 1.4.99 modif. da ccnl 5.10.01 (sponsorizzazioni, ecc.)	Euro	00,00
- Art. 15 comma 1 lett. E ccnl 1.4.99 Economie Part Time anno 1999 e successivi	Euro	00,00
- Art. 15 comma 1 lett. K ccnl 1.4.99 e Art.4 comma 3 ccnl 5.10.01 Specifiche disposizioni di Legge (Merloni, ICI, Rimborso Ministero Interno ecc.) (4)	Euro	00,00
- Art. 15 comma 1 lett. M ccnl 1.4.99		
Risparmi lavoro straordinario art. 14 anno precedente e somme banca ore non corrisposte entro l'anno successivo al loro accantonamento	Euro	00,00
- Art. 15 comma 2 ccnl 1.4.99 Integrazione risorse fino al 1,2% m.s. 1997	Euro	00,00
- Art. 15 comma 5 ccnl 1.4.99 Riorganizzazione di servizi e accrescimento di quelli esistenti. (5)	Euro	00,00
- Art. 54 ccnl 14.9.00 Notifiche Messi comunali	Euro	00,00

TOTALE GENERALE anno 2011

Euro 66.781,58

Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.

Sulle somme restanti viene disposto il rispetto di quanto previsto dall'art. 54 comma 3 Bis del Decreto Legislativo 150/2009 "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, inceptivando l'impegno e la qualità della

no Cylor

Mu

t let

⁽⁴⁾ Quota già inserita ambito singoli progetti art. 90 DLGS 163/2006.

⁽⁵⁾ Quota oggetto di contrattazione. Non vi sono ipotesi di accrescimento.

performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato".

Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.

Sulle somme restanti viene disposto il rispetto di quanto previsto dall'art. 54 comma 3 Bis del Decreto Legislativo 150/2009 "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato".

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

ANNO 2011

FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO

Al di fuori del Fondo

Euro 7.642,25=

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

- Al di fuori del fondo - Ente privo di figure dirigenziali, previste:

n. 3 (tre) Posizione organizzative Euro 20.972,18= di cui euro 14.335,32 finanziate con fondi di bilancio ed euro - 6.636,86 mediante recupero quota di fondo salario accessorio di n° tre unità incaricate di P.O. di cui una unità in convenzione con il comune di Valduggia ai sensi dell'art. 14 CCNL 2001.

Jerain & Mh J

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2011

FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

 Importo complessivo progressioni economiche al 31.12.2010 riaccertato

Euro

15.354.90

FONDO INDENNITA' DI COMPARTO

Importo indennità anno 2011 (comprensiva quota parte anno 2002 Inserita nella quota A)

Euro

10.969.57

_SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CATEGORIA D - C - B (MISURA NON SUPERIORE A 2.500 EURO ANNUI LORDI)

(Art. 36 Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del ccnl 1.4.99, sostituito dall'art 7 CCNL 9.5.2006)

Euro

6.750.00

SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI CATEGORIE B – C – D (IMPORTO MASSIMO ANNUO 300 EURO)

(Art. 36, comma 2 compensi per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, D attribuite con atto formale derivanti dalle qualifiche di: Ufficiale di Stato civile e anagrafe, Ufficiale elettorale, responsabile tributi, archivisti informatici, addetti U.R.P. ecc.)

	Euro	600,00
- PERSONALE EDUCATIVO:		
Indennità art. 31 comma 7 ccnl 14.9.00 (pers. educ.) ed indennità art. 6 ccnl 5.10.01 (pers. educ.) TOTALE	Euro <u>Euro</u> Euro	2.272,60 1.250.04 3.522,64
Recupero quota di fondo salario accessorio di n° 3 (tre) unità incaricate di P.O	Euro	6.636,86

- INDENNITA' MANEGGIO VALORI

(Minimo 0,52 massimo 1,55 euro al giorno)

(Art. 36 ccnl 14.9.2000 indennità giornaliera minimo euro 0,52, massimo euro 1,55, per il personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, per le giornate di effettivo esercizio della funzione)

PPCTU

A-

X

Jef -

- DISAGIO

(art. 17, comma 2, lettera e) ccnl 1.4.99, modificato dall'art. 36 ccnl 22.1.04 - compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A-B-C)

Euro

611,65

- INDENNITÀ DI RISCHIO (IMPORTO MENSILE DI EURO 30)

(Art. 37 del ccnl 14.9.2000, modificato dall'art. 41del ccnl 22.1.04 indennità per prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità fisica. Importo mensile di euro 30 con decorrenza dal 31.12.2003)

Euro 2.082,72

- INDENNITÀ DI TURNO

Euro

0,00

- ACCORDO ASILO NIDO

(attività eccedenti le 42 settime contrattuali lavorate per ulteriori attività di istituto)

Euro

720,00

- REPERIBILITÀ

(art: 17, comma 2, lettera d), secondo la disciplina degli artt. 11, comma 12, 13, comma 7 e 34, comma 1, lettera f) g) ed h) del d.p.r. 268/87. dell'art 28 del d.p.r. 347/83, del art. 49 del d.p.r. 333790.)

Euro 00,00

Legge Merloni Ove inserita in quota B

Euro

00.00

Rimborso Ministero Interno ove inserito in quota B

TOTALE

Euro

47.853,04

Produttività

Euro

18.928,54

TOTALE

Euro

66.781,58

M

1

20

ALLEGATO B)

Scheda di valutazione per attribuzione produttività: saranno valutati i seguenti aspetti.

VALUTAZIONE ANNO 2011

DIPENDENTE SIGNOR

Elementi di valutazione	% incidenza	5	4	3	2	1
Assiduità al lavoro	15					
Disponibilità ad affrontare e risolvere imprevisti	10		,		;	
Capacità di lavorare in gruppo e di rapportarsi con i colleghi, garantire la soddisfazione dell'utenza esterna	20					
Flessibilità nel variare le attività svolte	10					
Velocità di risposta e rispetto dei tempi; raggiungimento obiettivi assegnati	15					
Autonomia gestionale	10					
Affidabilità e precisione	10		<u> </u>			
Qualità del lavoro svolto	10					
Punt. max	100	500	400	300	200	100

ARCOL .

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Parte Pubblica:
Segretario Comunale Musuelle Male
Responsabile Area Finanziaria
Delegazione Sindacale:
Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Sigg.:
Bisetti Nadia ASSENTE
Cacciami Anna ASSENTE
Chiappini Laura
Pedriali Stefano 900
Rappresentanti sindacali territoriali del Comparto delle Autonomie Locali
Organizzazione Sindacale Territoriale CSA
Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL Watt
Organizzazione Sindacale Territoriale UIL Stefano De Carlos

Grignasco 23/07/2012